

Codice Civile

Capo II

Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 2602

Nozione e norme applicabili [\(1\)\(2\)](#).

Con il contratto di consorzio più imprenditori [\[c.c. 2082, 2618\]](#) istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali [\[c.c. 2616, 2643, n. 11\]](#).

[\(1\)](#) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 377*, che modifica il codice civile in materia di consorzi e di società consortili.

[\(2\)](#) Vedi l'*art. 10-sexies, L. 31 maggio 1965, n. 575*, recante disposizioni contro la mafia.

Art. 2612

Iscrizione nel registro delle imprese

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi [\[c.c. 2618, 2619\]](#), un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese [\[c.c. 2188\]](#) del luogo dove l'ufficio ha sede [\[c.c. 2626\]](#).

L'estratto deve indicare:

- 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
- 2) il cognome e il nome dei consorziati;
- 3) la durata del consorzio [\[c.c. 2604\]](#);
- 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri [\[c.c. 2613, 2615\]](#);

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati [\[c.c. 2607, 2642\]](#).